

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5

ORISTANO

CONVENZIONE

TRA L'AZIENDA U.S.L. N. 5 DI ORISTANO

E L'AZIENDA U.S.L. N. 8 di CAGLIARI.

ATTIVITA' DI CONSULENZA E COLLABORAZIONE

PROFESSIONALE DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE

Rep. n. _____ del _____

L'anno, duemiladieci, addì _____ del mese di _____

T R A

L'Azienda U.S.L. N. 5 di Oristano (P.I. 00681110953), di seguito indicata come ASL N. 5, rappresentata dal Commissario Dott. Giovanni Panichi, che agisce in nome e per conto della ASL, domiciliato per la carica presso la sede legale -Via Carducci, 35 Oristano;

E

L'Azienda U.S.L. N. 8 di Cagliari (C.F. 02261430926) , di seguito indicata come ASL N. 8, rappresentata dal Commissario Dott. Emilio Simeone, che agisce per nome e per conto dell'Azienda, domiciliato per la carica presso la sede legale -Via Pier della Francesca 1 -Selargius.

PREMESSO

- ◆ che la ASL N. 5 di Oristano ha necessità di avvalersi della collaborazione esterna di Dirigenti Medici- disciplina Anestesia e Rianimazione per la consulenza e collaborazione professionale presso le corrispondenti UU.OO. dei Presidi Ospedalieri della stessa ASL;
- ◆ che l'obiettivo sopra indicato può essere raggiunto allo stato attuale, solo ricorrendo alla collaborazione esterna di Dirigenti Medici specialisti nella disciplina di Anestesia e Rianimazione;
- ◆ che l'ASL N. 5 di Oristano ha chiesto di avvalersi della collaborazione professionale esterna dell'ASL N. 8 di Cagliari tramite il personale dipendente dell'U.O. Anestesia e Rianimazione del SS. Trinità;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE :

ART. 1

- ◆ L' ASL N. 8 di Cagliari si impegna a fornire una collaborazione alla A.S.L.. N. 5 di Oristano mediante proprio personale medico specialista nella disciplina di Anestesia e Rianimazione del SS Trinità;

ART. 2

- ◆ I medici consulenti, si impegnano a prestare la propria attività di consulenza professionale presso le corrispondenti UU.OO dei Presidi Ospedalieri. dell' ASL N. 5 di Oristano, e su richiesta del Direttore Sanitario, al di fuori del normale orario di lavoro, nei

giorni e nelle ore che saranno concordate con la ASL n° 5, fatte salve le esigenze prioritarie della ASL di appartenenza, con articolazione dell'attività pari a circa 100 ore settimanali distribuite tra i diversi consulenti;

ART. 3

- ◆ Per le suddette prestazioni la ASL N. 5 corrisponderà all'ASL N. 8 un compenso pari a:
 - a) Euro 60.00 per ogni ora di prestazione
 - b) Indennizzo per il viaggio 50% ora della suddetta somma
 - c) Il rimborso delle spese di viaggio verrà liquidato dall'ASL n° 5 di Oristano all'ASL N° 8 di Cagliari, la quale provvederà a corrispondere totalmente la somma ai Dirigenti Medici che effettueranno le prestazioni, nella misura di 1/5 del costo della benzina per chilometro percorso;

ART. 4

- ◆ Il compenso mensile lordo risultante da computo delle ore come determinato al precedente art. 3 ai punti a) e b), verrà corrisposto dall'Azienda USL n° 5 all'Azienda n° 8 che ne attribuirà il 95% ai consulenti aventi diritto;

ART. 5

- ◆ L'ASL n° 8 di Cagliari, emetterà la fattura, a seguito di consegna al Servizio Bilancio della ASL, di un prospetto, debitamente vistato dal Dirigente Responsabile dell'U.O. Anestesia e Rianimazione dell'ASL n° 5 di Oristano, che indichi i giorni e l'orario iniziale e finale, in cui è stata svolta l'attività in convenzione;

ART. 6

- ◆ Per lo svolgimento delle attività inerenti la presente convenzione verrà stipulata dell'ASL n° 5 apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi in itinere e per danni derivanti a terzi al prestatore d'opera nelle prestazioni rese nell'ambito della stessa;

ART. 7

- ◆ La presente convenzione, decorrerà dal 29/03/2010, avrà durata di sei mesi e potrà essere consensualmente prorogata previa adozione di specifico atto deliberativo del competente organo dell'ASL N. 5 di Oristano e dell'ASL n° 8 di Cagliari. La presente convenzione può essere estinta anticipatamente a discrezione dell'ASL N. 5 di Oristano, mediante comunicazione scritta da rendersi con preavviso di 30 giorni con nota raccomandata A.R. e senza altri oneri per l'Azienda se non i compensi maturati fino alla data del recesso ;

ART. 8

- ◆ I Contraenti si riservano la facoltà di risolvere, in qualsiasi momento il presente contratto, qualora non sia stato rispettato nelle parti in esso contenute;

ART. 9

- ◆ Le apparecchiature, gli arredi, i presidi diagnostici connessi e utili all'attività del collaboratore sono forniti dall'Azienda di Oristano;

ART. 10

- ◆ Tutti i dati e le informazioni di cui il consulente entra in possesso nello svolgimento dell'incarico di cui al presente contratto

dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto di divulgazione;

ART. 11

- ◆ Ai sensi del D. Lgs. Del 30/06/2003 il consulente da il proprio incondizionato consenso al trattamento dei dati per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse al presente contratto, nonché per fini statistici;

ART. 12

- ◆ Per quanto non espressamente pattuito e stabilito, le parti si rimettono alla disciplina di cui agli artt. 2222 e segg. del codice civile;

ART. 13

- ◆ La presente convenzione verrà registrata limitatamente in caso d'uso, con spese a carico della parte richiedente.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

IL COMMISSARIO

della A.S.L N. 5 di Oristano

Dott Giovanni Panichi

IL COMMISSARIO

della ASL N. 8 di Cagliari

Dott. Emilio Simeone
